SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE

SOMMARIO

[SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI 4](#_Toc153443397)

[ART. 1) - PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI 4](#_Toc153443398)

[ART. 2) - DEFINIZIONI 4](#_Toc153443399)

[ART. 3) - CONDIZIONI GENERALI 4](#_Toc153443400)

[ART. 4) - OGGETTO 4](#_Toc153443401)

[SEZIONE II DURATA ED EFFICACIA 5](#_Toc153443402)

[ART. 5) - DURATA 5](#_Toc153443403)

[ART. 6) - CONSEGNA DELL'IMMOBILE 5](#_Toc153443404)

[ART. 7) - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE 5](#_Toc153443405)

[SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 6](#_Toc153443406)

[ART. 8) - AUTORIZZAZIONI 6](#_Toc153443407)

[ART. 9) - OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE 6](#_Toc153443408)

[ART. 10) - DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO 7](#_Toc153443409)

[ART. 11) - ULTERIORI SPECIFICI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 8](#_Toc153443410)

[ART. 12) - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 11](#_Toc153443411)

[ART. 13) - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 11](#_Toc153443412)

[ART. 14) - FORZA MAGGIORE 12](#_Toc153443413)

[SEZIONE IV - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 12](#_Toc153443414)

[ART. 15) - ESECUZIONE DEI LAVORI 12](#_Toc153443415)

[ART. 16) - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 13](#_Toc153443416)

[ART. 17) - COLLAUDO 13](#_Toc153443417)

[ART. 18) - MODIFICHE DEL CONTRATTO 13](#_Toc153443418)

[ART. 19) - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE 14](#_Toc153443419)

[ART. 20) - DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE 15](#_Toc153443420)

[SEZIONE V - GESTIONE 16](#_Toc153443421)

[ART. 21) - FASE DI GESTIONE 16](#_Toc153443422)

[ART. 22) - SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI 16](#_Toc153443423)

[ART. 23) - ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI 16](#_Toc153443424)

[ART. 24) - SOSPENSIONE DEI SERVIZI 17](#_Toc153443425)

[ART. 25) - CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO 18](#_Toc153443426)

[ART. 26) - DIREZIONE DEL SERVIZIO 18](#_Toc153443427)

[ART. 27) - TARIFFE 18](#_Toc153443428)

[SEZIONE VI EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 18](#_Toc153443429)

[ART. 28) - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 18](#_Toc153443430)

[ART. 29) - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 19](#_Toc153443431)

[SEZIONE VII ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI 19](#_Toc153443432)

[ART. 30) - CAUZIONI 19](#_Toc153443433)

[ART. 31) - GARANZIE ASSICURATIVE 20](#_Toc153443434)

[ART. 32) - GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI 21](#_Toc153443435)

[SEZIONE VIII – VICENDE DELLA CONCESSIONE 21](#_Toc153443436)

[ART. 33) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 21](#_Toc153443437)

[ART. 34) - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 22](#_Toc153443438)

[ART. 35) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 23](#_Toc153443439)

[ART. 36) - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 23](#_Toc153443440)

[ART. 37) - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 24](#_Toc153443441)

[ART. 38) - REVOCA DELLA CONCESSIONE 24](#_Toc153443442)

[ART. 39) - RECESSO 25](#_Toc153443443)

[ART. 40) - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 25](#_Toc153443444)

[ART. 41) - RIFINANZIAMENTO 26](#_Toc153443445)

[ART. 42) - MONITORAGGIO 26](#_Toc153443446)

[ART. 43) - COMUNICAZIONI 26](#_Toc153443447)

[ART. 44) - FORO COMPETENTE 26](#_Toc153443448)

[ART. 45) - RINVIO 26](#_Toc153443449)

[**ALLEGATO 1: ALLEGATI AL CONTRATTO** 27](#_Toc153443450)

[**ALLEGATO 2: DEFINIZIONI** 28](#_Toc153443451)

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO F.LLI STUPARICH DI SISTIANA PREVIA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA MEDIANTE RICORSO ALLA FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. 18.4.2016, N. 50 E S.M.I.**

**TRA**

**CONCEDENTE [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], C.A.P. [•], C.F./P.I. [•] n. [•], in persona del [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;**

E

**IL CONCESSIONARIO** [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], C.A.P. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente).

**PREMESSO CHE**

1. in data [•] è stata prodotta da KCS Caregiver Cooperativa Sociale, una proposta di finanza di progetto ai sensi dell’articolo 183, comma 15 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., di seguito anche Codice Appalti), finalizzata alla trasformazione dell'esistente Casa di Riposo “*F.lli Stuparich*” sita a Sistiana, mediante l'esecuzione delle opere di riqualificazione edile tecnologica, nonché alla gestione di tutti i servizi socio sanitari e socio-assistenziali previsti a regime in una Casa di Riposo;
2. mediante detta proposta, l’operatore economico proponente si è assunto la responsabilità, da un lato, della realizzazione dei lavori previsti e, dall'altro, della gestione della struttura trovando la propria remunerazione attraverso la riscossione delle rette degli ospiti della struttura, oltre che dei proventi del servizio mensa aperto anche ad altri soggetti esterni, e di tutti i proventi connessi alla gestione dei servizi e attività anche private o in convenzione con il S.S.N. rivolte sia agli ospiti sia a soggetti esterni, quale unica fonte esclusiva ed onnicomprensiva di remunerazione, con piena assunzione del rischio di gestione ma con l'obiettivo fondamentale di offrire all'utenza in generale la massima qualità nell'erogazione dei servizi;
3. con deliberazione consiliare n. [•] dd. [•] è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica ed è stata dichiarato il pubblico interesse della proposta stessa con le conseguenze previste dalla normativa in materia assegnando al proponente il ruolo di promotore;
4. in data [•], con [•] n. [•] dd. [•], è stata indetta la gara per l’affidamento della Concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Casa di Riposo mediante procedura aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
5. in data [•], è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUUE) n. [•] e in data [•] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•] del [•]data] e per estratto, sui seguenti quotidiani [•];
6. in esito all’espletamento della procedura di gara, con deliberazione giuntale n. [•] dd. [•] è stato individuato [•] quale aggiudicatario della Concessione [•];
7. che occorre provvedere alla sottoscrizione del relativo Contratto di Concessione;
8. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
9. per convenienza economica, s’intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
10. per sostenibilità finanziaria, s’intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
11. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’equilibrio economico-finanziario della Concessione è

espresso dai seguenti indicatori:

TIR di progetto (post tax) pari a [•]

DSCR (Debt Service Cover Ratio) medio pari a [•];

DSCR (Debt Service Cover Ratio) minimo pari a [•].

Il Concessionario ha presentato, ai sensi dell’art. 165, comma 3 del Codice, idonea documentazione inerente al finanziamento dei lavori;

Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (“Convenzione” o “Contratto di PPP” o “Contratto”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### CONDIZIONI GENERALI

## PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.Il Contratto regola il rapporto tra le Parti. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. I Documenti contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e si intendono integralmente richiamati ancorché

non materialmente allegati al presente atto.

## 

## DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.

## CONDIZIONI GENERALI

1.Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

- è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

- si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

- non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

- non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

2.Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.

Non è ammessa la cessione del Contratto.

## OGGETTO

1.Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione della Casa di Riposo F.lli Stuparich.

* In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
* la predisposizione del Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione edile e impiantistica della Casa di Risposo inclusa l’area di parcheggio e quanto necessario all’ampliamento del numero di posti letto;
* ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera;
* l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al progetto;
* la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità della Struttura e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
* la gestione della struttura e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.

2. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

L’importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all’articolo 20.

3. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concessionario durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.

4. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.

5.Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

#### DURATA ED EFFICACIA

## DURATA

1. La concessione ha la durata complessiva di [•] anni. La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, è così suddivisa:

[•] anni/mesi/giorni per la progettazione

[•] anni/mesi/giorni per la costruzione e

[•] anni/mesi/giorni per la Gestione dell’Opera, ferme le variazioni dovute all’applicazione degli articoli 19 e 24.

2. La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e cesserà senza necessità di disdetta a decorrere dal [•].

3. Alla scadenza, il Concessionario cesserà le attività di gestione del Servizio. Rimane fermo l'obbligo per il Concessionario di proseguire, a richiesta del Concedente, nella gestione del Servizio fino al trasferimento della gestione stessa ad altro Soggetto, ma comunque per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla scadenza, alle medesime condizioni previste nel presente atto.

4. Nessun indennizzo o compenso sarà riconosciuto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatte salve le espresse eccezioni previste nel presente contratto.

## CONSEGNA DELL'IMMOBILE

1.Il Concedente si impegna a porre a disposizione del Concessionario i luoghi entro quindici giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

2. Il Responsabile del Procedimento comunicherà al Concessionario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna, e per redazione del verbale da redigere ai sensi del precedente articolo a seguito del quale sarà verificato lo stato di consistenza.

3. Il Responsabile del Procedimento procederà alla consegna, redigendo un verbale in contraddittorio con il Concessionario in duplice copia firmato dallo stesso e dal Concessionario.

4. Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni dell'immobile consegnato. Qualora il Concessionario non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il Responsabile del Procedimento fissa una nuova data.

## RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

1. Il Concessionario dovrà restituire l'immobile al Concedente entro la data di scadenza della Concessione.

2. Le strutture dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni, immediatamente accessibili e fruibili, avendo cura di adempiere agli obblighi di seguito specificati.

3. Il Concessionario consegnerà l'immobile al Concedente garantendo il pieno funzionamento di tutti gli impianti (elettrico, antincendio, ecc...), la messa a norma degli stessi secondo "la normativa vigente al momento della riconsegna.

4. Il Concessionario comunicherà al Concedente, con congruo preavviso, il giorno nel quale verrà restituito l'immobile e contestualmente trasmetterà gli elaborati grafici relativi alle strutture e agli impianti aggiornati alla situazione corrente al momento della riconsegna.

5. Il soggetto incaricato dal Concedente di partecipare alla riconsegna dell'immobile redigerà apposito verbale, contenente l'indicazione delle condizioni dell'immobile e degli spazi esterni, in contraddittorio con il Concessionario.

6, Qualora il Soggetto incaricato dal Concedente riscontrasse che il Concessionario non ha adempiuto agli obblighi connessi alla riconsegna previsti nel Capitolato, ne darà atto nel verbale, rifiuterà la riconsegna e indicherà al Concessionario tutti i lavori e gli interventi che riterrà necessari per il perfetto funzionamento della struttura.

#### - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

## AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera.

2. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 29.

3. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio della struttura, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

4. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

## OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a consentire al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi dell’art. 25, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. In particolare compete al Concedente:

* mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l’effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi e dei locali destinati all’esecuzione dei lavori;
* porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
* approvare il Progetto Definitivo ed Esecutivo presentati dal Concessionario ai sensi dell’articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 entro e non oltre [•] mesi dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
* approvare le eventuali Varianti di cui all’articolo 18;
* nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l’Ufficio di Direzione dei Lavori, l’Organismo di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto dell’art. 31, comma 13, del Codice;
* richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
* vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato di gestione della Struttura, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
* segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3.Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

* ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 25, 26 e 27;
* ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
* ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
* l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell’articolo 37.

## DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

* aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
* aver valutato e condiviso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, i vizi della progettazione, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

3.Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:

1. redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo le previsioni del Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
2. sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Definitivo ed Esecutivo, entro il termine di cui all’articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di [•] dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
3. acquisire le Autorizzazioni di cui all’articolo 8, comma 2;
4. mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni per l’esercizio della struttura di cui all’articolo 8, comma 3;
5. sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un’eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell’Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;
6. consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione;
7. realizzare l’Opera a regola d’arte, in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
8. manutenere la Struttura ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;
9. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
10. prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
11. collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
12. consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
13. effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull’andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

1. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
2. fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
3. fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
4. partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
5. informare tempestivamente il Concedente in relazione ad ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera e/o dei Servizi con particolare riferimento a:
6. fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
7. fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario o dei soci;
8. controversie, procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
9. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
10. inviare periodicamente *[specificare la cadenza]* le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico- privato”;*

* 6 Il concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

## ULTERIORI SPECIFICI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E’ altresì obbligo del Concessionario provvedere a:

1. realizzare, entro [•] giorni naturali e consecutivi, con oneri interamente a proprio carico, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della struttura, di manutenzione straordinaria delle opere esterne, nonché la fornitura degli arredi e delle dotazioni necessarie per il funzionamento della struttura;
2. presentare idonea Denuncia di Inizio Attività {O.I.A.) agli Enti ed Autorità Competenti (Autorizzazione al funzionamento), come previsto dalla normativa vigente nonché ad ottenere /e/o richiedere eventuali Permessi e/o Autorizzazioni dovuti, preparando e presentando tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento degli stessi, precisando che le spese sono a proprio carico;
3. sottoscrivere la convenzione sanitaria;
4. svolgere in conformità al Capitolato Speciale e al Progetto di Gestione presentati in fase di proposta di Project Financing ovvero in fase di gara, svolgendo in via esclusiva le attività descritte nella presente Convenzione e nei documenti allegati e richiamati nel rispetto delle direttive e degli standard dei vigenti piani regionali socio­ sanitari. Il Servizio di gestione della Casa di Riposo, deve garantire una elevata qualità delle prestazioni, con la presenza di Operatori {OSS, infermieri, fisioterapisti, animatori, ecc.) in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalle vigenti normative statali e regionali e indicate nel piano gestionale, garantendo e assolvendo a tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi, infortunistici, contrattuali e formativi previsti dalla normativa. Nella relazione annuale/semestrale che il Gestore dovrà trasmettere al Comune, dovrà documentare l'assolvimento di tali procedure in relazione alla normativa vigente;
5. garantire la continuità delle prestazioni mediante la presenza costante degli Operatori nella misura richiesta dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed una flessibilità di intervento che assicuri, con opportuni moduli organizzativi, il variare delle prestazioni erogate al mutare delle condizioni e delle esigenze degli Utenti. In caso di scioperi il servizio socio­ assistenziale e sanitario, così come previsto dalla normativa, deve essere sempre e comunque garantito;
6. rilasciare e/o a far rilasciare, a favore del Concedente, tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dalla legge e dalla presente Convenzione;
7. provvedere, per tutta la durata della Concessione, a proprie cura e spese, alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento normativo degli impianti relativi al Servizio; la documentazione attestante le verifiche e manutenzioni effettuate dovrà essere depositata presso la struttura e visionabile dai Componenti della Commissione paritetica oltre che da tutti gli Organi di controllo previsti per legge. Di tale documentazione dovranno anche far parte i registri contenenti il dettaglio temporale di tutti gli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria. I registri dovranno avere un aggiornamento costante e comunque tale da garantire la cadenza trimestrale in concomitanza con la redazione delle relazioni previste al successivo punto alle quali dovranno essere allegati;
8. provvedere, per tutta la durata della Concessione e a proprie cura e spese, alla manutenzione e alla tenuta degli arredi e attrezzature interne ed esterne della struttura; in caso di rottura e/o usura di tali attrezzature il Gestore dovrà provvedere a sostituirle. Le attrezzature, materiali, arredi acquistati e/o sostituiti dovranno rispettare le direttive CEE e le pertinenti norme tecniche UNI;
9. in caso di eventuale inadeguatezza di impianti, strutture e/o attrezzature preesistenti dovuta all'introduzione di normative allo stato attuale non in atto deve comportare la rimozione e/o la sostituzione delle stesse con onere a carico del Concessionario;
10. provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti imposte, tasse, concessioni, ecc.;
11. provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le utenze (telefoniche, elettriche, gas, ecc.); saranno a carico del Concessionario anche tutte le spese connesse agli allacciamenti ed alla loro attivazione/voltura;
12. garantire il servizio pasti/mensa a favore di tutti gli Ospiti presenti in struttura, in relazione alle tabelle dietetiche e indicazioni previste dalla normativa vigente e dagli Organi competenti (Asugi, ecc.).
13. garantire l'assunzione di Personale, nelle forme e modi previsti per legge, previa valutazione dei requisiti professionali e personali previsti dalla normativa per il funzionamento delle Casa di Riposo. I Soggetti assunti dovranno possedere capacità tecnico - professionali e un curriculum, atti a coprire i ruoli/funzioni previsti e così come disciplinato da apposita normativa;
14. garantire, ove previsto, l'assunzione di Personale appartenente alle categorie protette così come previsto dalla normativa vigente, valutando eventuali situazioni con i Servizi Sociali Territoriali;
15. garantire a tutto il Personale assunto e impiegato secondo le forme consentite, nei diversi servizi previsti, i regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciali/regionali, nonché l'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali e infortunistici. Il Personale dovrà rispettare norme e leggi emanate a tutela della privacy e lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità del Concessionario. Inoltre il Gestore dovrà dotarsi di un idoneo sistema di rilevazione delle presenze e di verifica costante della operatività del Personale in termini di efficacia ed efficienza nel rispetto della privacy;
16. garantire, in relazione allo svolgimento di tutte le funzioni e attività di assistenza alla Persona, attrezzature e materiali adeguati e conformi alle diverse direttive, secondo necessità per la ge tione e svolgimento dei servizi previsti;
17. garantire il rispetto di tutte le normative in tema di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro,
18. provvedere alla formazione ed all'aggiornamento dei Lavoratori nonché fornire a tutto il Personale impiegato la divisa completa di lavoro e l'attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio richiesto;
19. garantire l'attuazione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, dalla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico del Lavoro, fino alla redazione del Documenti di Valutazione dei Rischi e del Piano di Evacuazione e di Allontanamento repentino dai centri di pericolo;
20. garantire il rispetto ed il mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi previsti dalla normativa regionale, nonché a garantire il completo rispetto della normativa vigente;
21. richiedere apposita autorizzazione all'Amministrazione Comunale per eventuali modifiche e/o ampliamenti e/o ristrutturazioni di spazi oggetto della convenzione che il Concessionario intende effettuare;
22. garantire adeguata informazione a tutta la Cittadinanza dei servizi e attività proposte dalla Struttura, attraverso la carta dei servizi (che dovrà essere opportunamente stilata) e altra documentazione e/o modalità ritenuta più idonea e prevista dalla normativa vigente;
23. garantire l'accesso e residenzialità presso la Casa di Riposo a tutti i residenti del Comune di Duino-Aurisina segnalati dal Servizio sociale dell’Ambito Carso-giuliano che ne facciano esplicita richiesta in relazione al numero dei posti disponibili, alle modalità e criteri di accesso previsti;
24. garantire ai Cittadini residenti nel Comune di DUINO AURISINA l'accesso ai servizi ed alle prestazioni socio-sanitarie che la struttura gestisce direttamente/o indirettamente per i propri ricoverati, in convenzione con il servizio socio-sanitario ma anche in regime di attività privata, prevedendo le relative tariffe;
25. rispettare, per i tutti i Soggetti richiedenti, i criteri di accesso definiti dalla struttura e in ordine alla normativa vigente;
26. applicare, al fine di conseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, le tariffe/Rette offerte in sede di proposta di Project Financing e/o di gara e quelle eventualmente successivamente adeguate secondo l'incremento annuale Istat del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati, o indice analogo che dovesse intervenire nel corso della concessione. La struttura inoltre dovrà, ai fini della trasparenza, garantire adeguata informazione al Cittadino/Ospite e alla Famiglia delle tariffe applicate;
27. garantire un adeguato sistema di "rilevazione della qualità dei servizi erogati': della soddisfazione degli Ospiti, del Personale e di Coloro che a vario titolo e funzioni accedono alla struttura. A garanzia di detta qualità il Concessionario trasmetterà al Comune la Carta dei Servizi con revisione annuale;
28. trasmettere al Concedente con cadenza mensile una relazione sull'andamento generale del servizio; Alla relazione dovrà essere allegata in via generale la documentazione prevista dalla normativa, idonei documenti atti a dimostrare il perfetto rispetto delle condizioni contrattuali (esempio: Dure, ecc.. ); nonché copia del Bilancio (ad inizio di ogni esercizio da produrre sia da parte della struttura che dell'Ente Gestore che da eventuali Soggetti Terzi facenti parte del progetto), copia carta dei servizi e tutta l'eventuale documentazione che il Responsabile del Procedimento riterrà opportuno richiedere al fine di verificare l'andamento del servizio e della struttura;
29. garantire l'accesso alla Commissione proposta dal Comune, composta da 5 membri di cui 3 con specifiche competenze tecniche nominati dal Comune (ivi compreso il Presidente) e 2 dal Concessionario. Tali figure avranno il compito di valutare la qualità dei servizi e delle prestazioni offerte, di tutelare il rispetto dei criteri definiti per l'accesso e funzionamento della struttura ed il rispetto di tutte le condizioni contrattuali. Gli elaborati e/o verbali della Commissione, gli eventuali verbali degli Organismi pubblici di controllo (ASUGI, ecc.) dovranno essere depositati presso la struttura, a disposizione dell'Amministrazione comunale;
30. garantire all'Amministrazione comunale l'eventuale uso di spazi interni/esterni alla struttura per attività e interessi pubblici; l'Ente pubblico dovrà comunicare al Gestore nei tempi e modi che verranno meglio definiti, lo spazio richiesto, il periodo-orario e la finalità; compatibilmente con l'attività della struttura;
31. favorire la costruzione di una rete di volontariato all'interno delle attività previste dalla Casa di Riposo, integrandosi con l'Amministrazione Comunale e valorizzando le risorse che esistono nel territorio, garantendo trasparenza rispetto alle modalità di accesso, formazione;
32. comunicare tempestivamente al Concedente il domicilio presso cui inviare tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto. È onere del Concessionario comunicare tempestivamente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. Il Concessionario non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

## RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

* dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
* dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi.
* dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
* di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse.

## OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

* ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
* a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
* a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
* a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 38 del Contratto.

3. Il Concessionario si obbliga altresì:

* ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
* a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
* a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

4.Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

## FORZA MAGGIORE

1.Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:

* guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
* esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
* onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
* incidenti aerei;
* epidemie e contagi;
* eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.

3.Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 29. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 29.

4. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 19 e 24 e si attivano le polizze di cui all’articolo 31.

5. Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre 30 (trenta)giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

6. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di cui all’articolo 31. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all’articolo 31. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

#### - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

## 

## ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

3.L’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

* i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
* i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
* per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%*,* si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.

4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice.

5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

6.Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

## RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”.

3. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell’esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

## COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un Collaudatore nominato dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice].

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore sono indicati nel quadro economico e sono a carico del Concessionario.

3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice.

4.Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5.Del Collaudo in Corso d’Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

6. Entro 6 (sei) dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice.

## MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

* modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al Disciplinare della gara;
* lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
* modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
* sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d);
* modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;
* modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente dei relativi Progetti, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

3. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario [regionale/provinciale] vigente. In mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale, quali [Comune/Camera di Commercio]. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al [•] %.

4. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezziario, il Concedente può attivare la procedura del *Value Testing* che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della [media] dei preventivi.

5. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d’opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

* esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
* intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell’Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell’impostazione progettuale;
* rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
* difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
* manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
* modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
* prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

6. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l’eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

7. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

8. Le modifiche di cui al presente articolo:

* ove non determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all’articolo 29, comma 3;
* ove determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell’importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 29.

9. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l’allocazione dei rischi.

## SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

2. L’esecuzione dei lavori può essere sospesa:

al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate:

* indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
* impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
* per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
* per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.

3. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera *IV*), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

5. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 29.

7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

* i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
* la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
* il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
* la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

8. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 10 giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

## DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.

2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell’Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al 1‰ (uno per mille) dell’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA.

3. Il Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30.

4.Qualora l’importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore del 10% (dieci per cento), da computare sull’importo totale dei lavori al netto dell’IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all’articolo 33.

5.Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

#### - GESTIONE

## FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi di cui agli artt. 21, 22 e 23 ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente atto per le parti non riqualificate mentre per i locali ed impianti realizzati la gestione decorre a seguito del Collaudo dei singoli interventi (FASI) in cui sarà articolata l’Opera con esito positivo.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3.La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

* i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara e di quanto previsto nella Proposta posta a base della gara stessa;
* i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
* i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto, la copia autentica del Contratto di appalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell’appaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

## SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell’Opera e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato “Capitolato di Gestione”.

2. Sono Servizi di Disponibilità dell’Opera:

* il servizio di gestione della Struttura;
* la manutenzione della struttura e delle sue pertinenze;
* il servizio di gestione e manutenzione degli impianti;

3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate della Struttura e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare la Struttura al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso così come previsto nel Documento denominato “*Capitolato di Gestione*”.

4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità della Struttura dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell’Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato “*Capitolato di Gestion*e” per tutta la durata del Contratto.

5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto.

## ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:

* Servizio mensa
* Servizio di gestione dell’area di parcheggio

2, Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nel Capitolato di Gestione.

## SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1.La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.

2. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

* al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
* indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
* impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
* comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
* per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
* per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.

3. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare i Servizi in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.

6. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 3 (tre) giorni compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di redazione.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

* i Corrispettivi di cui all’articolo 25 continueranno a essere introitati dal Concessionario qualora la sospensione non ecceda massimo [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
* qualora la sospensione ecceda i [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda comportando altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 29.

8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 19, comma 7, in quanto compatibili.

## CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire la Struttura fino alla scadenza del Contratto, procedendo alla riscossione delle rette degli Ospiti della Struttura, i contributi regionali e del SSN, oltre che dei proventi del servizio mensa aperto anche a utenti esterni ed ai proventi connessi alla gestione dei servizi e attività anche private o in convenzione con il S.S.N. rivolte sia agli Ospiti che a soggetti esterni, il tutto a remunerazione dei Servizi di gestione della Struttura.

2. I ricavi ed i proventi dei servizi rappresentano pertanto la remunerazione dei servizi stessi conseguenti al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Documento denominato “Capitolato di Gestione”.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la gestione, il corretto e puntuale adempimento contrattuale ai fini dell’applicazione di eventuali penalità.

4. Nel caso in cui il livello della prestazione resa sia inferiore al Livello prestabilito, è applicata la penale ragguagliata al valore della prestazione non resa secondo quanto indicato nel Documento denominato “Indicatori di performance”.

5. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l’intervento sostitutivo di quest’ultimo, l’entità della penale è maggiorata dei costi sostenuti dal Comune.

6. Il Concedente recupera gli importi relativi alle penali avvalendosi della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30.

7. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 33 in caso di mancato raggiungimento dei livelli prestazionali indicati nel Documento “*Indicatori di perforrmance*”.

## DIREZIONE DEL SERVIZIO

1. La Direzione del Servizio per la gestione della Struttura compete al Concessionario che sarà tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'attività, il nominativo del Soggetto incaricato quale Direttore del Servizio; tale figura oltre ad essere munito di adeguati titoli di studio dovrà possedere anche comprovata esperienza nella direzione. Egli sarà Responsabile della gestione di tutti i servizi e dei relativi risultati.

2. Il Direttore del Servizio potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi.

3. L'elenco del Personale e relativi curricula saranno trasmessi all'Amministrazione Comunale.

4. Restano al Concedente i compiti di vigilanza e di controllo in ordine all'efficacia del servizio reso dal Concessionario ed in particolare la facoltà di concedere il gradimento in ordine a proposte del Concessionario relative a modificazioni delle strategie gestionali, sia riferibili all'utilizzo, alla ristrutturazione o alla manutenzione straordinaria dei beni strumentali, sia a modalità di acquisizione ed impiego di risorse, tenuto conto della programmazione regionale e/o del parere degli Enti preposti.

## TARIFFE

1. Per l’erogazione dei Servizi il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nel Piano economico finanziario allegato alla proposta e aggiornate secondo il meccanismo descritto nel Piano stesso.

2. Il Concessionario si impegna, altresì, a far applicare le medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei Servizi stessi.

#### EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

## EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati nelle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell’Azionista pari a [•];

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];

- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•].

## RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1.Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 28 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.

2. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

* l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
* il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 8 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
* i casi di sospensione di cui all’articolo 19 e 24, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 90 giorni in Fase di Costruzione e i 10 giorni in Fase di Gestione;
* le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
* le modifiche al Contratto di cui all’articolo 18, comma 7.

3. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

* Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
* Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
* relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
* schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

5. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

6. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

7. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo.

8. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 38. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 38, comma 2.

#### ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

## CAUZIONI

1.A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla progettazione, realizzazione dei lavori e gestione della Struttura , nonché dell’eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario ha costituito, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

2. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al 10% dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.

3.Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

4.Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte a seguito della comminazione di eventuali penalità a suo carico entro il termine perentoriamente assegnato dal Comune Concedente.

5.La garanzia di cui al presente articolo deve essere prestata per tutta la durata della Concessione e comunque fino alla riconsegna dell'immobile al Concedente.

## GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario ha stipulato con primaria impresa di assicurazione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente impegnandosi a mantenere valide ed operanti dette assicurazioni per tutta la durata della concessione:

* polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
* dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell’Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [•];
* della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e cose nel corso dei lavori il cui massimale è pari ad € 5.000.000,00;
* polizza ALOP (Advance Loss of Profit) avente ad oggetto la copertura dei danni economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata pari complessivamente ad € 10.000.000,00;
* ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*”, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario ha prodotto idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d’opera;
* polizza a copertura di furti, incendi, avversità metereologiche e danni a cose e persone decorrente dalla data di avvio della gestione al termine della concessione per un massimale di € 13.000.000,00 senza franchigie.

2. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’art. 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a e € 2.500.000,00 per sinistro ed € 5.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

* i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;
* tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione;
* le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.

3. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell’inizio dei lavori.

5. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle polizze suindicate, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

7. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

8. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

9. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

10. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

11. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

## GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d’ora l’eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell’Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente né degli utenti della struttura nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l’opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

#### – VICENDE DELLA CONCESSIONE

## CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1.L’inadempimento rispetto alle obbligazioni di cui all’articolo 10, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.

2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [•] giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

* i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione;
* tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

## RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 33 e 35, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 35, comma 2.

2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Concessionario all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

3. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

* superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per inadempimento;
* ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 20, comma 4;
* gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza della Struttura o dell’erogazione dei Servizi;
* perimento totale o parziale della Struttura ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
* superamento del 10% delle penali comminate al Concessionario per l’indisponibilità della Struttura ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;
* mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 30 e 31;
* violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
* violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
* grave e reiterata violazione delle obbligazioni di cui agli artt. 10 e 11;
* perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 94 del Codice;
* rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

4. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

*A. qualora i lavori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo (anche parziale) o non abbiano superato il Collaudo con esito positivo:*

* i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
* tutti i costi necessari affinché l’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e)
* tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
* le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

*B. qualora i lavori abbiano superato la fase di Collaudo:*

* + - i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
    - tutti i costi necessari affinché l’Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);
    - tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; *(iv)* le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

5. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 5 (cinque) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

6. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

7. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i lavori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

8. Con specifico riferimento ai Servizi il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.

## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

* la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
* un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
* una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
* il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.

2.Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 33, comma 3.

## SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 33 e 34, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

* il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
* il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 33.

5. Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all’articolo 33, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

## RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto.

2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [•] all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

3. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria della Struttura, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5*-bis*, del Codice.

4. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario:

* il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;
* ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
* le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
* un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

5. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. 6. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

7. Le somme di cui al comma 4 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

## REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [•] all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 36, commi 3, 4 e 5. 3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all’articolo 36, ai sensi dell’articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l’articolo 176, comma 5*-bis*, del Codice.

## RECESSO

1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell’articolo 29, comma 4, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

* il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori
* le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

3. All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

4. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 120 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria della Struttura alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma *5-bis*, del Codice.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l’Opera in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5*-bis*, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

## EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero 18 mesi prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l’individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese.

3. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l’accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell’importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.

5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

6. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

## RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: *a)* si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o *b)* il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l’inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.

4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta il pagamento una tantum.

## MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 10, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.

## COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Concedente: [•]

per il Concessionario: [•]

3.Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.

## FORO COMPETENTE

1. Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente atto non risolvibili in via amministrativa, saranno devolute all’esclusiva competenza del Giudice Ordinario. Il Foro competente è sin d’ora individuato in quello di Trieste.

## RINVIO

1. Per quanto non stabilito nel presente atto le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.lgs. 31.3.2024, n. 36, agli Allegati dello stesso, al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

###### **ALLEGATO 1: ALLEGATI AL CONTRATTO**

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario

Documento [2]: Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi

Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo

Documento [4]: Cronoprogramma

Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento [6]: Capitolato di Gestione

Documento [7]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo

Documento [8]: Piano Economico Finanziario

Documento [9]: Quadro economico

Documento [10]: Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice e polizze

Documento [11]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell’articolo [•] del Contratto

##### **ALLEGATO 2: DEFINIZIONI**

L’elenco delle definizioni di seguito riportate é meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l’opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l’elenco proposto.

*Allegati*: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l’elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).

*Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario*: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;

con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;

con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Eeconomico Finanziario al momento della firma del contratto; o

con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Eeconomico Finanziario al momento della firma del contratto.

*Autorizzazioni*: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Opera, alla prestazione dell’attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante;

*Bando di Gara*: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l’affidamento della Concessione;

*Capitolato di Gestione:* indica l’allegato [•] al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell’Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

*Certificato di Collaudo*: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;

*Codice identificativo di Gara (CIG)*: il codice alfanumerico obbligatorio di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

*Codice*: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

*Codice Unico di Progetto (CUP)*: il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della legge

16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

*Collaudo*: il collaudo dell’Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;

*Collaudo in Corso d’Opera*: il collaudo dell’Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell’articolo 150 del Codice;

*Concedente*: il soggetto per conto del quale si realizza l’Opera e sono erogati i Servizi [*indicare la denominazione precisa*] con sede legale in [], via [] n. [], C.F./P.I. [] ai sensi del Contratto;

*Concessionario*: l’aggiudicatario della Concessione [*indicare la denominazione precisa*] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all’aggiudicatario;

*Concessione*: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell’articolo 164 e ss del Codice;

*Consegna dei Lavori*: l’atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell’Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;

*Contratto*: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito della Concessione;

*Contratto di appalto*: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

*Contratto di Finanziamento*: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, *inter alia*, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell’Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

*Contratto di subappalto*: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

*Contributo*: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Codice e dell’articolo 21 del Contratto;

*Convenienza Economica*: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

*Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori*: il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

*Corrispettivo/Canone di Disponibilità*: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell’Opera ai sensi dell’articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

*Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori alla Disponibilità: (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi)* il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell’Opera, ai sensi dell’articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

*Cronoprogramma*: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

*Direttore dei Lavori*: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

*Direttore dell’Esecuzione:* figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

*Direzione dei Lavori:* la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

*Disponibilità dell’Opera*: la piena ed effettiva fruibilità dell’Opera assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nell’Allegato

n. 6 denominato “Capitolato di Gestione”;

*Documentazione di Gara*: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [*da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.*];

*Documentazione Progettuale:* il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

*Documenti Contrattuali:* i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell’Allegato 1 del Contratto;

*DSCR (Debt Service Cover Ratio):* indica il rapporto tra (i) l’importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [*6/12*] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [*6/12*] mesi;

*Equilibrio Economico Finanziario:* indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell’Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

*Fase di Costruzione:* il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

*Fase di Gestione:* il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

*Fase di Progettazione:* il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l’avvio della Fase di Costruzione;

*Fattura Elettronica:* fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

*Finanziatori:* gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all’art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell’Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

*Flusso di Cassa Disponibile*: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell’Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell’IVA);

*Forza Maggiore*: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

*Indicatori di Equilibrio*: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

*Indicatore/i di Disponibilità:* l’indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicators*), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l’andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell’Opera;

*LLCR* (*Long Life Coverage Ratio*): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e

la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

*Livello Minimo*: il livello dell’Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

*Livello Obiettivo:* il livello dell’Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

*Manutenzione Ordinaria*: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo*-quater*), del Codice;

*Manutenzione Straordinaria*: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-

*quinquies*), del Codice;

*Messa in Esercizio:* la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

*Offerta:* tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

*Opera*: l’opera [*specificarne la denominazione* •] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

*Parti*: il Concedente e il Concessionario;

*Piano Economico Finanziario (PEF)*: l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [*indicare all. n. •*], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

*Piano Economico Finanziario in Disequilibrio:* il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all’articolo 32, comma 1;

*Piano Economico Finanziario Revisionato:* il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a rispristinare l’Equilibrio Economico e Finanziario;

*Piano di Manutenzione dell’Opera:* il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. É costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d’uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

*Piano Particellare degli Espropri:* il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;

*Project Bond*: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell’Opera in conformità all’articolo 185 del Codice.

*Progetto Definitivo*: il progetto di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre;

*Progetto Esecutivo*: il progetto di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

*Progetto di Fattibilità Tecnica Economica*: il progetto di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

*Programma Manutentivo*: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

*Quadro Economico dell’opera*: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell’intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l’importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d’appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l’esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione: a) dell’arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l’Equilibrio Economico Finanziario; d) dell’eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

*Responsabile del Procedimento*: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;

*Servizi:* congiuntamente i Servizi di Disponibilità, i Servizi Accessori alla Disponibilità, i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;

*Servizi Accessori alla Disponibilità:* i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità dell’Opera e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (per esempio, lavanderia e mensa);

*Servizi Commerciali:* i servizi individuati come tali nel Contratto che il Concessionario può fornire agli utenti anche attraverso soggetti terzi (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale, bar, edicola);

*Servizi a Tariffa:* i servizi svolti nei confronti dell’utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto (per esempio, parcheggio);

*Servizi di Disponibilità*: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell’Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell’Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

*Società di Progetto: [indicare la denominazione precisa]*, partecipata dai soggetti *[indicare la denominazione precisa]* e costituita ai sensi dell’articolo 184 del Codice, che subentra all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

*Soggetto Espropriante:* il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;

*Solidità Patrimoniale:* l’attitudine dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale.

*Sostenibilità Finanziaria*: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

*Spese Tecniche:* le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

*Stato Avanzamento Lavori (SAL):* il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall’art. 14, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

*Tariffe:* le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell’articolo 22 del Contratto;

*TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista:* indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

*TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto:* indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

*Value Testing:* il metodo adottato per definire il valore dell’incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato metedo;

*VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto:* il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell’arco del periodo della Concessione;

*VAN* (Valore Attuale Netto) *degli Azionisti:* il valore creato o disperso, in termini monetari, dall’investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della Concessione,

*Varianti:* le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del Contratto.